

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno **03.05.2012**

N. **08** del Registro

Oggetto: Regolamento imposta e canone sulla pubblicità - approvazione.

L'anno duemila dodici _____ addì tre _____ del mese di maggio ___ alle ore **09,00** _____

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale,

convocato previ avvisi in data **26.04.2012** e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1) DE LUCA	Vincenzo			22) FERRAZZANO	Anna		
2) SORRENTINO	Luca			23) CELANO	Roberto		
3) VENTURA	Domenico			24) ZITAROSA	Giuseppe		
4) SCANNAPIECO	Rosa			25) CAMMAROTA	Antonio		
5) GALDI	Domenico			26) STASI	Pietro Damiano		
6) CRISCUOLO	Gaetano			27) ADINOLFI	Raffaele		
7) CRISCITO	Pasquale			28) VIVIANO	Nobile		
8) BERNABO'	Luigi			29) MEMOLI	Pasqualina		*
9) DELLA VALLE	Raffaele			30) GAGLIANO	Salvatore		*
10) AVAGLIANO	Amedeo			31) FERRARA	Alessandro		
11) AMODIO	Camillo			32) PETILLO	Marco		
12) D'ALESSIO	Antonio			33) TORRE	Emiliano		
13) SANTORO	Felice		*				
14) DE PASCALE	Augusto		*				
15) PROVENZA	Luciano						
16) TELESE	Salvatore						
17) DI CARLO	Horace						
18) CARAMANNO	Angelo						
19) MEMOLI	Gianluca						
20) LOFFREDO	Dario						
21) MAZZEO	Domenico						

Presenti ___ **29** ___

Assenti ___ **04** ___

Presiede il Presidente **D'ALESSIO**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **CALIENDO** e gli Assessori: **AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE GUERRA, MARAIO, PICARONE, SAVASTANO.**



IL CONSIGLIO

PREMESSO:

- che il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii. ha riordinato, tra l'altro, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, stabilendo all'art. 3 che i Comuni sono tenuti ad approvare il relativo Regolamento applicativo;
- che con delibera n. 114 del 19/11/1994 e successive modifiche ed integrazioni (n. 130 del 21/12/94; n. 189 del 29/12/95; n. 137 del 13/12/96, n. 17 del 27/01/2000 e n. 34 del 28/04/06), il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sull'imposta della Pubblicità e diritti di pubblica affissione;
- che, con delibera n. 21 del 30/06/2010, il Consiglio Comunale ha approvato la modifica all'art. 15 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, determinando in aumento la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni per un totale di mq. 25.000 e destinando: mq. 6.250, pari al 25%, alle affissioni di natura commerciale a gestione diretta da parte del servizio comunale, mq. 2.500, pari al 10%, alle affissioni comunali e mq. 16.250, pari al 65%, alle affissioni di natura commerciale da affidare a soggetti privati;
- che, con delibera n. 14 del 25/07/2011, il Consiglio Comunale, ad integrazione del predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 446/97, ha previsto all'art. 16 l'esclusione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D. Lgs. 503/93 limitatamente ai cartelli pubblicitari che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, ai quali va applicato il canone secondo i criteri indicati dal predetto D. Lgs. 446/1997 e che le relative tariffe sono state confermate dalla delibera di G.C. 1030 del 30/11/2012;
- che, pertanto, si rende necessario integrare il vigente Regolamento relativo all'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, tra l'altro, con le modalità di applicazione del canone così come previsto dall'art. 62 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997;
- che, ai sensi dell'art. 64 del citato D. Lgs. n. 446/97, si rende necessario disciplinare le modalità di rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate in regime di imposta;
- che, all'uopo si è ritenuto opportuno redigere un Testo coordinato che, oltre all'integrazione di cui ai punti precedenti, tenga conto delle diverse modifiche apportate nel tempo nonché dell'adeguamento dello stesso all'attualità;
- che, con delibera n. 56 del 28/12/2011, il Consiglio Comunale ha previsto, tra l'altro, di procedere all'esternalizzazione del servizio di gestione degli impianti pubblicitari fornendo i relativi indirizzi;
- che si ritiene opportuno, a modifica del precedente atto n. 56/2011, di riservare all'Amministrazione la facoltà di procedere all'affidamento, mediante procedura di evidenza pubblica, di una quantità di impianti pubblicitari soggetti a canone non superiore al 40%, delle superficie destinate alle affissioni di natura commerciale a soggetti privati, e quindi per mq. 6.500, riservando i restanti 9.750 mq., con le procedure in essere e cioè a richiesta diretta tramite sportello;
- che per le richieste dirette a sportello (previa presentazione di istanza presso il competente Ufficio del Settore Tributi) è opportuno fissare una superficie massima assentibile a ciascun soggetto richiedente, al fine di soddisfare il maggior numero di richiedenti, determinando una superficie non superiore a mq. 250 per uno stesso soggetto e comunque nei limiti della superficie disponibile al momento della richiesta;
- Visto l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, che ha sostituito l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, con cui viene stabilito che "il termine per approvare i Regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali è entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il parere favorevole della I e della VII Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta congiunta del 27.04.2012;

Visto il parere favorevole del Direttore Settore Tributi in merito alla regolarità tecnica e del Direttore Settore Ragioneria, per la regolarità tecnica e contabile;

Il Presidente D'ALESSIO pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 23 favorevoli, n° 6 contrari (ADINOLFI, CELANO, FERRAZZANO, STASI, VIVIANO, ZITAROSA), espressi per alzata di mano dai n° 29 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA


1. Approvare, per quanto in premessa, il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni" nel Testo Coordinato composto da n. 69 (sessantanove) articoli che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Riservare all'Amministrazione la facoltà di procedere all'affidamento, mediante procedura di evidenza pubblica, di una quantità di impianti pubblicitari soggetti a canone non superiore al 40% dell'area destinata alle affissioni di natura commerciale da affidare a soggetti privati, a modifica del precedente atto n. 56 del 28/12/2011;
3. Stabilire di autorizzare l'installazione di cartelli pubblicitari anche a richiesta diretta (tramite presentazione di istanza allo sportello del competente ufficio presso il Settore Tributi) e che le autorizzazioni all'installazione di tali mezzi possono essere rilasciate ad uno stesso soggetto per una superficie complessiva non superiore a mq 250 e comunque nei limiti della superficie disponibile al momento della richiesta;
4. Stabilire che per le autorizzazioni scadute e non rinnovate è necessario produrre nuova istanza entro il termine del 31/12/2012 corredata dalla documentazione richiesta dal regolamento e dal piano generale degli impianti;
5. Stabilire, altresì, che i provvedimenti precedentemente adottati, in contrasto con quanto stabilito nel presente atto e nel regolamento per l'applicazione dell'imposta, del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni, di intendono revocati.
6. Mandare al settore Tributi, Urbanistica, Affari Legali, Vigilanza Urbana, Impianti e Manutenzioni per l'esecuzione ed al Settore Ragioneria per quanto di competenza.
7. Mandare, per il disposto dell'art. 35 del D. Lgs. n. 507/93, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale- copia della presente delibera.

SETTORE TRIBUTI

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE

- dott. Enrico PESTIGLIONE -




SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa nonché per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione


IL DIRETTORE

- dott. Luigi DELLA GRECA -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale



Con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui sopra, il Consiglio approva la proposta del Presidente D'ALESSIO di rendere il presente atto *immediatamente eseguibile*.



Settore Tributi

**Regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità, del canone e del diritto sulle
pubbliche affissioni**

Indice sistematico

Titolo I

DISCIPLINA COMUNE

Capo I

Disposizioni generali

art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 06
art. 2	Ambito territoriale di applicazione	pag. 06
art. 3	Gestione del servizio	pag. 06
art. 4	Funzionario responsabile	pag. 06
art. 5	Entrata in vigore del regolamento	pag. 07

Capo II

Disciplina della pubblicità

art. 6	Disposizioni di carattere generale	pag. 08
art. 7	Tipologia dei mezzi pubblicitari	pag. 08
art. 8	Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione	pag. 09
art. 9	Rilascio dell'autorizzazione	pag. 10
art. 10	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 11

Capo III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

art. 11	Criteri generali	pag. 13
art. 12	La pubblicità esterna	pag. 13
art. 13	Gli impianti per le pubbliche affissioni	pag. 14

Titolo II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL CANONE E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

Disciplina generale

art. 14	Applicazione dell'imposta, del canone e del diritto	pag. 17
art. 15	Classificazione del Comune	pag. 17
art. 16	La deliberazione delle tariffe	pag. 17
art. 17	Categoria delle località	pag. 17
art. 18	Norma transitoria	pag. 18

Capo II

Imposta sulla pubblicità - Disciplina

art. 19	Presupposto dell'imposta	pag. 19
art. 20	Soggetto passivo	pag. 19
art. 21	Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 19
art. 22	Dichiarazione	pag. 20
art. 23	Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag. 20
art. 24	Pagamento dell'imposta e del diritto	pag. 21
art. 25	Riscossione coattiva	pag. 21
art. 26	Rimborsi	pag. 22

Capo III

Imposta sulla pubblicità - Tariffe

art. 27	Tariffe	pag. 23
art. 28	Pubblicità ordinaria	pag. 23
art. 29	Pubblicità ordinaria con veicoli	pag. 23
art. 30	Pubblicità con veicoli dell'impresa	pag. 24
art. 31	Pubblicità con pannelli luminosi	pag. 24
art. 32	Pubblicità con proiezioni	pag. 24
art. 33	Pubblicità varia	pag. 24
art. 34	Imposta sulla pubblicità - Riduzioni	pag. 25
art. 35	Imposta sulla pubblicità - Esenzioni	pag. 25

Capo IV

Disciplina del canone per l'installazione dei cartelli pubblicitari

art. 36	Istituzione e presupposto del canone	pag. 27
art. 37	Soggetto passivo	pag. 27
art. 38	Gestione del canone – Affidamento in concessione	pag. 27
art. 39	Criteri per la determinazione delle tariffe del canone	pag. 27
art. 40	Autorizzazione	pag. 28
art. 41	Applicazione del canone	pag. 28
art. 42	Modalità e termini di pagamento: cartelli permanenti	pag. 29
art. 43	Modalità e termini di pagamento: cartelli temporanei	pag. 29
art. 44	Penalità per omesso/parziale/tardivo pagamento del canone	pag. 30
art. 45	Installazioni abusive e difformi: definizioni	pag. 30
art. 46	Indennizzo e sanzione pecuniaria	pag. 30
art. 47	Altre misure	pag. 31
art. 48	Decorrenza della pubblicità abusiva	pag. 31
art. 49	Definizione agevolata delle penalità	pag. 31
art. 50	Attività di controllo ed accertamento	pag. 31
art. 51	Riscossione coattiva – Rinvio	pag. 32
art. 52	Rimborsi	pag. 32
art. 53	Disposizioni transitorie	pag. 32
art. 54	Norme di rinvio	pag. 33

Capo V

Il servizio delle pubbliche affissioni

art. 55	Finalità	pag. 34
art. 56	Prenotazioni - registro cronologico	pag. 34

art. 57	Criteria e modalità per l'espletamento del servizio	pag. 35
----------------	--	----------------

Capo VI

Diritto sulle pubbliche affissioni tariffe

art. 58	Tariffe - applicazione e misura	pag. 37
art. 59	Tariffa - riduzioni	pag. 37
art. 60	Diritto - esenzioni	pag. 37

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I Sanzioni

art. 61	Sanzioni tributarie	pag. 40
art. 62	Interessi	pag. 40
art. 63	Pubblicità abusiva e difforme: definizioni	pag. 40
art. 64	Sanzioni amministrative ed accessorie	pag. 40

Capo II Contenzioso

art. 65	Giurisdizione	pag. 42
art. 66	Procedimento	pag. 42

Capo III Disposizioni Transitorie e Finali

art. 67	Norme di rinvio	pag. 43
art. 68	Norme di adeguamento	pag. 43
art. 69	Entrata in vigore	pag. 43

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Salerno della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D. Lgs. n. 507/93 limitatamente agli impianti pubblicitari (cartelli) la cui disciplina è soggetta al pagamento di un canone in base a tariffa, come previsto con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/07/2011.

Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - b) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
 - c) dagli artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
 - d) dagli artt. 62 e seguenti del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.;
 - e) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e s.m.i.;
 - f) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i.;
 - g) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986 n. 856 e loro s.m.i.;
 - h) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-impresoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta. L'amministrazione comunale può affidare il servizio ad una società a totale partecipazione pubblica, azienda speciale comunale o consortile di cui al D. Lgs. 267/2000, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 4 Funzionario responsabile

1. Il Dirigente del Servizio Tributi nomina un funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, sia del tributo che del servizio. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze -- Direzione centrale per la Fiscalità Locale - il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione.
3. In caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

Art. 5

Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dal comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, come sostituito dal comma 8 dell'art. 17 della legge n. 448/2001, il presente regolamento, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Capo II **Disciplina della Pubblicità**

Art. 6 **Disposizioni di carattere generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento, dalle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di quelle eventualmente previste dalle altre autorità competenti in materia.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939 n. 1497.
4. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
5. Nelle località di cui al terzo e quarto comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione turistica e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Per tutti gli altri divieti, limitazioni e prescrizioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari trovano applicazione le disposizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 7 **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento, ammesse nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal Piano Generale degli Impianti, sono classificate ai sensi del D. Lgs. n. 507/1993 in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del D.P.R. n. 495/92, è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 8

Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. Con le disposizioni che seguono si indicano le principali modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari, fermo restando che l'intera disciplina in materia di rilascio delle autorizzazioni e correlate norme riguardanti il rapporto autorizzatorio è contenuta nel Piano generale degli impianti pubblicitari.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare domanda, anche su apposito modello predisposto dal Comune, con i dati anagrafici della Ditta richiedente e corredata della seguente documentazione, in cinque copie cartacee ed una copia in formato digitale, e comunque secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni comunali:
 - a) rappresentazione grafica dell'installazione, composta da:
 - stralcio aerofotogrammetrico con evidenziazione del sito;
 - stralcio dalla planimetria di zonizzazione allegato al Piano generale degli impianti;
 - pianta in scala non inferiore a 1:200 riportante tutte le dimensioni dell'impianto e le distanze da fabbricati, strade, marciapiedi, pali e ogni altro ostacolo fisso presente nelle adiacenze del sito;
 - prospetto in scala non inferiore a 1:200 riportante le altezze dell'impianto ed il particolare grafico del messaggio pubblicitario;
 - b) relazione tecnica descrittiva dell'impianto, riportante: dimensioni, tipologia, colori, materiali e ogni altro elemento utile atto a identificarlo compiutamente, incluso il calcolo della superficie;
 - c) documentazione fotografica che illustri lo stato dei luoghi e del contesto urbano adiacente ed eventuale fotocomposizione per la valutazione dell'impatto ambientale, obbligatoria nelle zone vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 con vincolo paesaggistico;
 - d) autodichiarazione redatta ai sensi di legge con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed, in particolare, che il

- manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, che il manufatto inoltre è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- e) perizia illuminotecnica per gli impianti luminosi o che prevedono l'applicazione di dispositivi di illuminazione. Per tali tipologie di impianti è richiesta, a lavori eseguiti, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37 del 22.01.2008 sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice dell'insegna;
 - f) autodichiarazione redatta ai sensi di legge, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;
 - g) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per agenzia d'affari, ai sensi dell'art. 115 del t.u.l.p.s., e con dicitura antimafia, nel caso di richiesta di installazione di impianti di tipo cartellonistico soggetti al canone di cui al Titolo II, Capo IV del presente Regolamento;
 - h) nulla osta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato, dell'Amministratore degli immobili, nel caso siano interessati fabbricati non di proprietà del richiedente; dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
 - i) copia delle autorizzazioni di eventuali altre Amministrazioni interessate all'intervento, ivi compreso il parere della Soprintendenza competente, qualora richiesto;
 - j) nel caso di installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario, copia dell'autorizzazione sul messaggio pubblicitario ai sensi della legge n. 175/92;
 - k) per gli impianti pubblicitari ricadenti nella disciplina del canone di cui al Titolo II, Capo IV del presente Regolamento, dimostrazione di essere in regola con i pagamenti per gli anni precedenti relativamente ad impianti già autorizzati ed installati, anche con riferimento all'imposta sulla pubblicità.
3. Per gli impianti ricadenti in zone soggette a vincoli, oltre la documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata quella necessaria per il rilascio del nulla-osta ambientale.
 4. In caso di impianti da installare su suolo pubblico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'ufficio competente, anche ai fini delle operazioni di scavo e di eventuali allacciamenti.
 5. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità fino a 30 giorni, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), g), h) del comma 2, mentre per quelli superiori a 30 giorni dovrà essere presentata anche la documentazione di cui al punto a), salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.
 6. Ogni domanda di autorizzazione deve essere riferita ad un solo impianto pubblicitario, tranne nei casi di una pluralità di insegne di esercizio da installare presso la stessa sede, nel qual caso l'autorizzazione può essere richiesta con la presentazione di un'unica domanda cumulativa.
 7. All'atto della presentazione dell'istanza viene rilasciata al richiedente copia della stessa con l'indicazione:
 - a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b) del funzionario responsabile del procedimento;
 - c) della ubicazione del suo ufficio, dei numeri di telefono e di fax nonché degli indirizzi di posta elettronica e/o della P.E.C.;
 - d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Art. 9

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere richiesta dall'interessato al competente Ufficio del Settore Tributi del Comune di Salerno ed entro 60 giorni dalla data di presentazione il Responsabile definisce il procedimento amministrativo, concedendo o negando

l'autorizzazione con provvedimento espresso. Il termine rimane sospeso quando si richiedono i pareri ad Enti esterni o integrazione della documentazione al richiedente. L'integrazione della domanda dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all'interessato.

2. Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione.
3. L'autorizzazione rilasciata comprende quella prevista da eventuali Regolamenti, compreso il Regolamento Edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica.
4. Per i mezzi pubblicitari soggetti al pagamento del canone (cartelli), al rilascio dell'autorizzazione provvederà il Dirigente del Settore Tributi nel rispetto delle previsioni del presente articolo e previa acquisizione di pareri, resi anche in seduta simultanea, da parte dei competenti uffici afferenti ai Settori: Urbanistica, Impianti e Manutenzioni, Polizia Municipale e Tributi.
5. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa, anche in relazione al pagamento dei relativi tributi, in materia di occupazione di suolo pubblico.
6. L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre autorità o enti.
7. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, intenda variare il messaggio pubblicitario, fermo restando la durata dell'autorizzazione, dovrà produrre nuova domanda, come prescritto al comma 1, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e le eventuali autorizzazioni previste per la natura del nuovo messaggio che si intende diffondere. Per variazione del messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo, senza alcuna variazione della struttura di supporto (cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).
8. Nel caso previsto dal precedente comma, l'amministrazione provvede sull'istanza di variazione entro 15 giorni dal suo ricevimento, decorsi i quali si intende assentita ove non comporti modifiche formali e sostanziali all'autorizzazione precedentemente rilasciata. In caso contrario, la stessa deve intendersi decaduta di diritto con obbligo del titolare di provvedere all'immediata rimozione del mezzo pubblicitario a propria cura e spese e con gli effetti previsti dalle disposizioni del presente regolamento nonché del Piano Generale degli Impianti.

Art. 10

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) rispettare, nella effettuazione della pubblicità, le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali e dal Codice della Strada installando gli impianti a perfetta regola d'arte;
 - b) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- e) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - f) conservare, presso la sede dell'attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari, l'originale dell'autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza;
 - g) consegnare al nuovo titolare, nel caso di cessione dell'attività, copia dei provvedimenti autorizzativi.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. Il titolare dell'autorizzazione del mezzo pubblicitario è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, possa avanzarsi nei confronti dello stesso Comune né in relazione, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione, al messaggio pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

CAPO III
Il Piano Generale Degli Impianti Pubblicitari

Art. 11
Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari da redigersi secondo i criteri fissati dal presente regolamento, in attuazione del D. Lgs. n. 507/93.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 7 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al Titolo II, Capo V del presente regolamento.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale su proposta di apposito gruppo di lavoro costituito da Dirigenti e/o Funzionari comunali, individuati all'interno del Settore Tributi, Urbanistica, Manutenzioni Infrastrutture e Polizia Municipale.
4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 12
La pubblicità esterna

1. Il piano disciplina i mezzi destinati alla pubblicità esterna, individuando limiti e divieti per il loro posizionamento sul territorio comunale; definisce, in linea generale, le caratteristiche degli impianti la cui installazione può essere consentita, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada).
2. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse, il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
3. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario,:
 - a) la suddivisione del territorio in zone di ubicazione delle predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende, altresì, i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, degli impianti pubblicitari.

4. Ad eccezione della pubblicità effettuata sui cartelli pubblicitari per i quali trova applicazione il canone istituito ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 446/97, per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di altri impianti e mezzi pubblicitari, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 13

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. n. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2008 era costituita da n. 140.191 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessiva mq 25.000, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 18 per ogni 1000 abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata è ripartita come appresso:
 - a) = mq 2.500, pari al 10%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) = mq 6.250, pari al 25%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, gestite dal servizio comunale;
 - c) = mq 16.250, pari al 65%, è destinata alle affissioni di natura commerciale da affidare a soggetti privati, i quali provvederanno direttamente alla materia affissione, all'installazione ed alla manutenzione degli impianti affissionali.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a. vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b. standardi porta manifesti;
 - c. posters per l'affissione di manifesti;
 - d. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f. da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g. da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento e dal Piano generale degli impianti.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Salerno - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. L'installazione e il posizionamento degli impianti per le affissioni deve avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nel presente regolamento nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti e, in generale, nel D. Lgs. n. 285/92 e nel D.P.R. n. 495/92.
7. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b. l'ubicazione;
 - c. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
8. Il piano degli impianti è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti esistenti sul territorio comunale.
9. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, qualora nel biennio precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate, nonché per motivi di interesse generale o altre motivate esigenze dell'Amministrazione Civica.

10. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA', DEL CANONE
E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I
DISCIPLINA GENERALE

Art. 14

Applicazione dell'imposta, del canone e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. n. 507/93 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate, con esclusione dei cartelli pubblicitari ai quali va applicato il canone di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 446/97, come disciplinato dalle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IV del presente regolamento.

Art. 15

Classificazione del Comune

1. In conformità alla previsione dell'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il Comune di Salerno è classificato nella classe: 2°, in base ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2008, costituita da n. 140.191 abitanti.
2. La Giunta Comunale con propria deliberazione dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo, verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune.

Art. 16

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 17

Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, agli effetti dell'applicazione:
 - a) dell'imposta sulla pubblicità;
 - b) del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
 - c) del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.
2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta, del canone e del diritto fino al 150 per cento.
3. La Giunta Comunale, entro lo stesso termine di cui al precedente articolo 16, comma 1, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
4. In ottemperanza all'art. 4 del D. Lgs. n. 507/93, le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'allegato alla delibera di C.C. n. 14 del 25/07/2011, come da elenco di classificazione deliberato contestualmente alla delibera. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato", delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285/92.

5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 18
Norma Transitoria

1. La decorrenza dell'applicazione del canone è dall'1/1/2011 ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, come sostituito dal comma 8 dell'art. 17 della legge n. 448/2001 con esclusione dei contratti in essere per i quali la decorrenza è dall'1/1/2012.

CAPO II

Imposta sulla pubblicità - Disciplina

Art. 19

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata con qualsiasi forma di comunicazione - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito di imposta, accessori e spese.

Art. 21

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti a pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto delle locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso, l'utente è tenuto a pagare forfetariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dall'art. 12, commi 1 e 3 e dagli artt. 13 e 14, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 507/93 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 22 Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 9, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Servizio Pubblicità ed Affissioni del Comune, su apposito modulo disponibile presso lo stesso, la dichiarazione, anche cumulativa, indicando le caratteristiche, le quantità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B art. 5 D.P.R. 26/10/72 n. 642, modificato dal D.P.R. 30/12/82 n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 7, commi 2, 3, 4, del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3 D. Lgs. n. 507/1993) si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 7 commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15 D. Lgs. n. 507/93) si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il Comune - o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione - procede a rettifica o accertamento d'ufficio

- notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.
 3. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento.
 4. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - a) l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - b) il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 2;
 - c) il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19 20 e 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 24

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune oppure tramite versamento diretto alla Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario. I pagamenti effettuati con mezzi elettronici sono ritenuti validi purché effettuati presso sportelli abilitati a riceverli. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto di imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore ad € 1.549,00, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, e 31 ottobre.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale sia a mezzo bonifico bancario al momento della richiesta del servizio di affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.
5. Gli importi, in ogni caso, sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore

Art. 25

Riscossione coattiva

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento, non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato. Nel caso di

sospensione della riscossione, il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

3. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è divenuto definitivo.
4. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752 comma quarto del Codice Civile.

Art. 26 **Rimborsi**

1. Il contribuente, a pena di decadenza, mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme dovute a rimborso si applicano gli interessi nella misura di cui all'art. 62 del presente regolamento.
4. Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

Art. 27
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento agli artt. 7, 15 e 16 nonché dalle norme del presente Capo.

Art. 28
Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che occupa una superficie:
 - a) compresa fra mq 5,5 e mq 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
 - b) superiore a mq 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni di imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 21.

Art. 29
Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7 comma terzo lett. a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D. Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 21, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 30

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza ,
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 31

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 32

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7 quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 33

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993 si applica:
 - 1.1. se effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade e piazze, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma del predetto articolo 15, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi

- secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- 1.2. se effettuata da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto, per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita dal secondo comma del predetto articolo 15, per la classe di appartenenza del Comune;
 - 1.3. se eseguita con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'articolo 15;
 - 1.4. se effettuata in forma ambulante, mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari, nella misura stabilita per la classe del Comune dal quarto comma del medesimo articolo 15;
 - 1.5. se effettuata a mezzo di amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma del predetto articolo 15.

Art. 34

Imposta sulla pubblicità – Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità avente le caratteristiche e le finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 19 del presente regolamento effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lett. b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'Ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 35
Imposta sulla pubblicità – esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni ed alla prestazione di servizi quando di riferisce all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina ed ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
3. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui ai precedenti commi, l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
4. L'esenzione dell'imposta prevista dalla lettera g) del primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
5. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'Ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

Capo IV
Disciplina del canone per l'installazione dei cartelli pubblicitari

Art. 36
Istituzione e presupposto del canone

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 bis del presente Regolamento, a norma dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in sostituzione dell'imposta di pubblicità limitatamente ai cartelli pubblicitari, come definiti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione, anche temporanea, di ogni messaggio pubblicitario effettuata sui predetti cartelli, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento al canone:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 37
Soggetto passivo

1. Il canone per l'installazione dei cartelli pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione ovvero da colui che utilizza il mezzo pubblicitario in caso di installazione senza titolo.
2. E' obbligato in solido al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente comma non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Art. 38
Gestione del canone – Affidamento in concessione

1. Il funzionario responsabile di tutta l'attività gestionale ed organizzativa del canone è il funzionario preposto al relativo servizio del Settore Tributi, potendo adottare tutti gli atti inerenti alla procedura amministrativa del canone, tra cui quelli relativi all'installazione, al recupero, all'applicazione delle penalità nonché all'applicazione dell'indennizzo e delle sanzioni pecuniarie, a seguito di verbale degli organi di vigilanza o di segnalazione comunque pervenuta all'ufficio.
2. L'Amministrazione comunale, nel caso lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione il servizio di gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.
3. Altresì, può affidare direttamente in concessione a società a totale partecipazione pubblica ovvero a soggetti privati, mediante gara ad evidenza pubblica, sia l'installazione che la gestione e la manutenzione, su beni di proprietà comunale, di cartelli pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nel rispetto delle previsioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 39

Criteria per la determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe per l'applicazione del canone sono determinate, con provvedimento della Giunta Comunale, nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 62 comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 446/97.
2. Sono applicabili, ai fini dell'applicazione del canone, le ipotesi di riduzione ed esenzione previste per l'imposta sulla pubblicità agli artt. 34 e 35 del presente Regolamento.
3. Le tariffe possono essere modificate annualmente entro il termine di approvazione delle tariffe per l'imposta di pubblicità; in mancanza si intendono confermate quelle in vigore.
4. Per i cartelli pubblicitari soggetti a canone ed installati su beni privati, la tariffa è determinata in misura inferiore di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Art. 40

Autorizzazione

1. Chiunque intenda collocare cartelli pubblicitari soggetti al pagamento del canone deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione.
2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare del mezzo installato.
3. La domanda, redatta su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio, reperibili anche sul sito internet del Comune, deve essere presentata al competente Ufficio comunale secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, cui si fa rinvio anche ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto autorizzatorio.
4. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone.
5. Le autorizzazioni all'installazione dei cartelli pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza superiore ad un anno solare. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
6. Qualora i mezzi pubblicitari siano installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica. In tal caso la tariffa comprende anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Per quanto concerne la disciplina del rapporto autorizzatorio e le altre prescrizioni che afferiscono alla procedura per l'installazione dei mezzi pubblicitari soggetti al canone, trovano applicazioni le disposizioni contenute nel Piano Generale del Impianti Pubblicitari.

Art. 41

Applicazione del canone

1. Il canone è commisurato, in rapporto alla tariffa, alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, anche nel caso di impianti con messaggi variabili.
2. Il canone è dovuto anche per il caso di mancato utilizzo dell'impianto autorizzato.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
4. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione.
5. Per i mezzi polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile a canone, come unico mezzo pubblicitario.
8. Ai soli fini del pagamento del canone, i mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione sono equiparati a quelli autorizzati.
9. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari od inferiori ad euro 30,00.

Art. 42

Modalità e termini di pagamento: cartelli permanenti

1. Le installazioni dei cartelli pubblicitari, effettuate a seguito di autorizzazioni con durata superiore a 365 giorni, sono assoggettate al canone e costituiscono un'obbligazione autonoma riferita ad ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'intestatario, qualora in corso di validità dell'autorizzazione intenda rinunciare alla stessa, deve presentare apposita denuncia di cessazione all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato l'autorizzazione entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.
4. In caso di sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti si procederà al conguaglio fra il canone dovuto in seguito alla nuova autorizzazione e quello già corrisposto per lo stesso periodo.
5. Le nuove autorizzazioni per mezzi pubblicitari già installati rilasciate, a seguito di successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria, non danno luogo a nuovo assoggettamento a canone.
6. Non si dà luogo a rimborso per le installazioni di cartelli pubblicitari non utilizzati totalmente o parzialmente, anche nel caso di revoca dell'autorizzazione da parte del Comune.
7. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune oppure tramite versamento diretto alla Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario. I pagamenti effettuati con mezzi elettronici sono ritenuti validi purché effettuati presso sportelli abilitati a riceverli. L'importo dovuto è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.
8. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione residenza o sede e codice fiscale del titolare dell'autorizzazione, il codice del singolo impianto riportato nell'atto autorizzatorio, cui si riferisce il pagamento. In caso di versamenti cumulativi riferiti allo stesso titolare, l'attestazione di pagamento dovrà essere accompagnata da apposita distinta riepilogativa di ciascuno dei codici degli impianti e dell'indicazione dell'ammontare di ciascun versamento relativo.
9. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.549,00, il pagamento può essere effettuato, per gli anni successivi alla prima annualità, in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, entro le scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.
10. Nel caso in cui la scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 44.

Art. 43

Modalità e termini di pagamento: cartelli temporanei

1. Per le installazioni autorizzate per un periodo non superiore a 365 giorni, il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, con le modalità previste dal precedente articolo.
2. Non è ammesso il pagamento in forma rateale.
3. Le tariffe per mezzi pubblicitari autorizzati per una durata temporanea sono calcolate, ad eccezione di quanto disposto ai commi successivi del presente articolo, secondo i seguenti parametri:
 - a) durata fino a 30 giorni: tariffa pari a 1/10 di quella annua;
 - b) durata fra 31 e 60 giorni: tariffa pari a 2/10 di quella annua;
 - c) durata fra 61 e 90 giorni: tariffa pari a 3/10 di quella annua;
 - d) durata oltre 90 giorni: tariffa annua.
4. Conseguentemente, quando l'autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento del canone va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale.
5. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 44.

Art. 44

Penalità per omesso/ parziale/ tardivo pagamento del canone

1. Fermo quanto stabilito nel successivo articolo 46, sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali da computarsi a giorno. Inoltre:
 - in caso di omesso versamento del canone o di versamento tardivo oltre i 30 giorni dalle date previste, si applica una penalità pari al 30% dell'intero canone dovuto;
 - in caso di omesso o tardivo pagamento entro i 30 giorni dalle date previste, si applica una penalità pari al 3% del canone dovuto;
 - in caso di parziale versamento la penalità applicata è pari al 30% della quota non versata.
2. Le penalità per omesso o parziale ovvero per tardivo versamento vengono applicate nelle misure percentuali vigenti al momento della contestazione dell'atto, qualora più favorevoli all'interessato.

Art. 45

Installazioni abusive e difformi: definizioni

1. Sono considerate abusive le installazioni di cartelli pubblicitari realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, sia su suolo pubblico che privato, nonché quelle effettuate in assenza di pagamento del relativo canone.
2. Sono considerate difformi le installazioni poste in opera in modo non corrispondente alle condizioni ed alle caratteristiche indicate nell'autorizzazione nonché le installazioni che si protraggono oltre le date previste nelle concessioni o nelle autorizzazioni.

Art. 46

Indennizzo e sanzione pecuniaria

1. In presenza di cartelli installati senza la prescritta autorizzazione o considerati comunque abusivi ai sensi del precedente articolo 45, comma 1, a carico dei trasgressori si applica un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 150% del canone.
3. Per le difformità di cui al precedente art. 45, secondo comma, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme

all'autorizzazione, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 75% del canone dovuto per l'installazione conforme.

4. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992 ss. mm. ii. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii.

Art. 47

Altre misure

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 44 e 45, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità indicate nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nei seguenti casi:
 - a) cartelli pubblicitari privi della prescritta autorizzazione;
 - b) cartelli pubblicitari posti in opera in difformità dalla prescritta autorizzazione ai sensi del comma 2 del precedente art. 45;
 - c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro il termine indicato nell'atto di diffida di cui al successivo articolo 50, comma 1.
2. In tutti i casi di cartelli installati abusivamente o in difformità, trovano applicazione le sanzioni accessorie previste dai commi 10 e 11 dell'art. 64 del presente regolamento.
3. Con apposito avviso il Comune recupera le spese sostenute per la rimozione e la copertura della pubblicità effettuata in forma abusiva o difforme nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni, nonché quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso, sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione.
4. L'impianto pubblicitario può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito, comprensivo di tutte le spese sostenute.

Art. 48

Decorrenza della pubblicità abusiva

1. La pubblicità effettuata senza la prescritta autorizzazione si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui sia stata accertata.
2. Quanto previsto dal precedente comma vale ai fini dell'applicazione dell'indennizzo di cui all'art. 45, fermo restando che il pagamento dello stesso e della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso.

Art. 49

Definizione agevolata delle penalità

1. Nel rispetto delle previsioni del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Salerno, è ammessa la definizione agevolata delle penalità previste per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e/o da parte dell'Ufficio Pubblicità ed Affissioni del Settore Tributi e delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

Art. 50

Attività di controllo e accertamento

1. Il Servizio Pubblicità e Affissioni del Comune effettua le opportune verifiche sui versamenti e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito

avviso di accertamento, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.

2. La stessa procedura di cui al comma 1, viene seguita per comminare l'indennizzo e le sanzioni amministrative stabilite all'art. 46 per quanto riguarda le installazioni abusive o difformi di cartelli pubblicitari.
3. Gli avvisi di cui ai commi precedenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato effettuato o avrebbe dovuto effettuarsi il versamento ovvero dal momento della constatazione dell'installazione di impianti abusivi o difformi.
4. Per le installazioni abusive o difformi, il verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e/o le segnalazioni comunque pervenute all'ufficio costituiscono titolo per i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 51

Riscossione coattiva - Rinvio

1. Il recupero coattivo del canone dovuto sui cartelli pubblicitari avviene con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 25 del presente regolamento.

Art. 52

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere, con apposita istanza al Servizio Pubblicità e Affissioni del Comune, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il Servizio Pubblicità e Affissioni del Comune provvederà al rimborso di cui al comma 1, o all'emissione dell'atto di diniego appositamente motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute a rimborso si applicano gli interessi nella misura di cui all'art. 62 del presente regolamento. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuto a rinuncia dell'autorizzazione effettuata prima dell'inizio dell'installazione stessa.
4. Qualora il Comune vanti, per il canone per l'installazione di impianti pubblicitari, un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e delle eventuali penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato ed agli eventuali coobbligati in solido.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad euro 30,00 (trenta).

Art. 53

Disposizioni transitorie

1. Gli impianti pubblicitari soggetti alla disciplina del canone, che risultino installati in assenza di autorizzazione ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto titolare degli stessi. In mancanza provvederà il Comune in danno.
2. Gli impianti pubblicitari esistenti su suolo pubblico e privato muniti di regolare autorizzazione, che non rispondono alle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, dovranno essere adeguati o rimossi, a cura e spese del titolare, in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica o di

manutenzione straordinaria o voltura e comunque allo scadere dell'autorizzazione o della concessione.

3. Gli impianti pubblicitari esistenti su suolo pubblico e privato, per i quali le relative autorizzazioni risultino scadute al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere regolarizzati previa presentazione di nuova istanza, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle prescrizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
4. Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento anche le richieste di autorizzazione nonché le istanze di rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate, presentate anteriormente all'entrata in vigore del medesimo regolamento ma non ancora esaminate, in ragione della necessità di predisporre la normativa regolante l'intera materia delle pubblicità ed affissioni.
5. Per i casi previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo le istanze dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2012.

Art. 54

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo, si rinvia alle relative disposizioni di legge nonché alle previsioni del presente Regolamento e del Piano generale degli Impianti Pubblicitari, in quanto compatibili con l'applicazione del canone, nonché al Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Salerno.

Capo V
Il Servizio delle Pubbliche Affissioni

Art. 55
Finalità

1. Il Comune, a mezzo del Servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dell'art. 13, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 58 e 59 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b) del presente regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera c) del presente regolamento, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui comma terzo del precedente art. 28.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15 del presente regolamento. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui al predetto articolo 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 56
Prenotazioni – registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 57

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio comunale, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 55.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con l'avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previsti. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dall'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti o inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli importi consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'Ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con formale comunicazione, può autorizzare l'Ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune ha obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne

- immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
 14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
 15. Nell'ufficio comunale devono essere esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe di servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
 16. Le disposizioni previste dal D.Lgs n. 507/1993 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previsto dal presente Capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFE

Art. 58

Tariffe – applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Art. 59

Tariffa – riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 59;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 20.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 20.
4. Le riduzioni non sono cumulabili.
5. Le riduzioni non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza, ai sensi del comma 14 del precedente art. 56.

Art. 60
Diritto – esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO I SANZIONI

Art. 61 Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del 150% (centocinquanta) per cento dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 75% (settantacinque) per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Nessuna sanzione è applicata se l'errore o l'omissione nella dichiarazione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto (c.d. errori formali).
3. Per l'omesso, anche parziale, nonché tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto, è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una sanzione pari al 30% (trenta) per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 62 Interessi

1. Per l'omesso, anche parziale, nonché ritardato pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, se constatato in sede di accertamento delle violazioni e/o omissioni punibili ai sensi del precedente articolo, si applicano gli interessi nei limiti di due punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale.
2. Per le somme dovute a titolo di rimborso al contribuente sono dovuti allo stesso gli interessi nella misura di cui al precedente comma.

Art. 63 Pubblicità abusiva e difforme: definizioni

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione.
2. Sono considerate difforme tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate nell'autorizzazione, ed, in modo particolare, per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

Art. 64 Sanzioni Amministrative ed accessorie

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina

- generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto espressamente previsto nei commi successivi.
3. Chiunque installi mezzi pubblicitari, impianti di propaganda nonché impianti per affissioni senza la relativa autorizzazione oppure non ne osserva le prescrizioni impartite o effettui affissioni fuori degli spazi consentiti è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dall'articolo 23 del Codice della Strada e quelle del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive integrazioni.
 4. Per gli impianti soggetti a canone trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IV del presente regolamento.
 5. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 ad € 1.549,00. Il verbale, con gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione, è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
 6. In caso di installazione di mezzi pubblicitari e di impianti di propaganda abusivi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, nel verbale di accertamento e contestazione viene disposta la rimozione degli stessi entro il termine massimo di dieci giorni. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
 7. Il Comune procede, altresì, alla rimozione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro i termini di cui all'articolo 51, comma 10, del D.P.R. 495/92.
 8. In ogni caso l'Ufficio provvede alla rimozione immediata degli impianti abusivi per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, addebitandone ai responsabili le spese sostenute.
 9. Nel caso in cui venga disposta la rimozione dei mezzi pubblicitari, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. In caso di mancato adempimento il Comune provvede a spese dell'inadempiente.
 10. Il Comune, o il concessionario del servizio, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al quinto comma, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria ovvero disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni, se dovute, e degli interessi, di cui agli articoli precedenti.
 11. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, con ordinanza del sindaco può essere sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle sanzioni ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto. Scaduto inutilmente detto termine, si provvederà a disporre la confisca del bene secondo la disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689 e s.m.i..
 12. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune e dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 11.

CAPO II CONTENZIOSO

Art. 65 Giurisdizione

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.
2. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità, per il canone e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
3. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 66 Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 nonché le disposizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nel Regolamento generale delle Entrate e negli altri regolamenti comunali inerenti la materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Salerno in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 68
Norme di adeguamento

1. I mezzi pubblicitari legittimamente collocati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenuti in deroga alle presenti disposizioni; l'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della sua sostituzione o alla scadenza della relativa autorizzazione.
2. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni saranno adeguati alle disposizioni del presente regolamento in occasione della loro sostituzione.
3. Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento anche le richieste di autorizzazione presentate anteriormente all'entrata in vigore del medesimo regolamento ma non ancora esaminate in ragione della necessità di predisporre la normativa regolante l'intera materia delle pubblicità ed affissioni.

Art. 69
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 17, entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Del che è verbale ,

IL PRESIDENTE

f.to

D'ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

CALIENDO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **18.05.2012** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **02.06.2012**.

li **18.05.2012**

f.to **p. IL SEGRETARIO GENERALE**
Il Funzionario delegato
- Giuseppe CANDITO -